

MISURE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19/05/2020 - cd "DECRETO RILANCIO"

E' stato approvato ieri il cosiddetto Decreto Rilancio, *contenente una serie di disposizioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

Proponiamo di seguito una sintesi delle principali misure, riservandoci di trasmettere quanto prima specifiche informative di approfondimento sui temi più rilevanti e d'interesse generale.

Art. 24 - Cancellazione della rata IRAP del mese di giugno (saldo 2019 e 1° acconto 2020).

Questa misura sarà applicata a tutte le imprese ed ai lavoratori autonomi con fatturato fino a 250 milioni di euro (non c'è limite inferiore) e prevede l'esenzione dal versamento del saldo Irap dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'Irap dovuta per il 2020. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Restano esclusi dalla norma gli enti pubblici, le banche e le assicurazioni.

Art. 25 - Aiuti a fondo perduto per le imprese e lavoratori autonomi

Le piccole imprese, anche agricole, ed i liberi professionisti con ricavi o reddito agrario o compensi fino a 5 milioni di euro nel 2019, verranno indennizzate proporzionalmente alle perdite di fatturato/corrispettivi, subite nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, se superiori a un terzo.

Se l'attività è iniziata dall'1/1/2019, non si tiene conto del calo di fatturato minimo anzidetto.

L'indennizzo sarà pari al:

- 20% per ricavi/redditi agrari/compensi 2019 fino a 400.000 €;
- 15% per quelli compresi fra i 400mila e un milione di €;
- 10% oltre 1 milione e fino a 5 milioni di €.

L'indennizzo minimo è di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per i soggetti collettivi.

L'indennità va richiesta per via telematica a partire dalla data che sarà fissata dal Direttore Agenzia Entrate e con le modalità che lo stesso renderà note.

L'indennizzo NON SPETTA:

- ai soggetti che avranno cessato l'attività alla data fissata dal Direttore Agenzia Entrate suddetta;
- a banche, assicurazioni ed enti pubblici;
- ai lavoratori dipendenti, ai liberi professionisti ordinistici ed ai lavoratori dello spettacolo;
- ai liberi professionisti non iscritti agli Ordini Professionali ed ai lavoratori in co.co.co. che hanno diritto all'indennità prevista dall'art.27 del D.L. 17/3/2020 n. 18.

Art. 26 – Incentivi alla capitalizzazione delle società

Per le società di capitali (spa, sapa, srl, coop) – escluse banche e assicurazioni – con ricavi 2019 compresi tra 5 e 50 milioni di €, che:

- registrino in marzo e aprile 2020 ricavi inferiori al 67% del dato corrispondente del 2019;
- deliberino e versino, tra il 19/5 e il 31/12/2020, un aumento di capitale a pagamento;
- al 31/12/2019 non risultino "in difficoltà" ai sensi dei Regolamenti UE;
- siano in condizioni di regolarità contributiva, fiscale, edilizia, urbanistica, dei rapporti di lavoro, della prevenzione infortuni e tutela ambientale;

è previsto che ai soci che effettuano predetti aumenti di capitale spetti un credito d'imposta pari al 20%.

Alle società beneficiarie dell'aumento di capitale suddetto, spetta un credito d'imposta pari al 50% delle perdite 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite, fino al limite del 30% dell'aumento di capitale stesso.

Fino al 31/12/2023:

- i soci che hanno effettuato l'aumento di capitale devono mantenere la partecipazione;

- o la società beneficiaria dell'aumento, non potrà distribuire riserve.

Inoltre, le società suddette possono emettere, entro il 31/12/2020, obbligazioni o titoli di debito, fino a un ammontare pari al minore tra 3 volte l'entità dell'aumento di capitale di cui sopra e il 12,50% dei ricavi 2019, destinati ad essere sottoscritti dal "Fondo Patrimonio PMI" appositamente istituito dal Governo.

Art. 28 – Credito d'imposta per locazione immobili non abitativi

A imprenditori, artisti e professionisti, con ricavi/compensi 2019 non oltre € 5 milioni, nonché agli enti non commerciali, spetta un credito d'imposta pari al 60% del canone mensile di locazione, leasing o concessioni dell'immobile strumentale utilizzato per l'attività d'impresa/professionale/istituzionale, **versato** nei mesi da marzo a maggio 2020 compresi, salvo che per le struttura ricettive turistiche stagionali, per le quali si considerano i canoni versati nel periodo aprile-giugno 2020.

Se la disponibilità dell'immobile è concessa tramite contratto a prestazioni complesse o affitto d'azienda, il credito scende al 30% del canone.

Per alberghi e agriturismi non si applica il limite dei ricavi 2019.

Per tutti, tranne gli enti non commerciali, il credito spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Il credito d'imposta NON È CUMULABILE con quello previsto per gli immobili di categoria C/1 previsto dall'art. 65 del D.L. 17/3/2020 n. 18, in relazione alle medesime spese sostenute.

Art. 38 – Supporto alle start-up innovative

Per lo sviluppo delle start-up innovative sono previsti contributi a fondo perduto per l'acquisto di servizi forniti da incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels*, ed altri soggetti pubblici o privati.

Sono anche previste agevolazioni per investimenti nel capitale di queste società, anche mediante sottoscrizione di titoli di debito emessi dalle stesse.

L'investimento in capitale beneficia di un credito d'imposta del 50%, scomputabile dall'IRPEF dovuta dalla persona fisica che l'ha effettuato.

Art. 50 – Proroga termine consegna beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento

Il termine del 30/6/2020 previsto per la consegna di beni strumentali nuovi, esclusi veicoli e altri mezzi di trasporto, ordinati entro il 31/12/2019 e per i quali è stato pagato l'acconto di almeno il 20% entro fine 2019, è prorogato al 31 dicembre 2020.

Artt. 68, 70, 71 e 80 - Snellimento procedure per la Cassa Integrazione in Deroga (CIG)

Il datore di lavoro potrà rivolgersi direttamente all'INPS che, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, erogherà un anticipo dell'assegno del 40%.

Per l'emergenza COVID-19 è prevista la fruizione della CIG per una durata massima di 18 settimane, 14 delle quali per i periodo di difficoltà compresi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e altre 4 nel periodo 1 settembre-31 ottobre 2020.

I licenziamenti sono sospesi per 5 mesi.

Art. 82 - Reddito di emergenza (Rem)

Riceveranno il Rem (un importo fra i 400 e gli 800 euro mensili) i nuclei familiari residenti in Italia, con un reddito, nel mese di aprile 2020, inferiore al Rem spettante ed un patrimonio mobiliare familiare fino ad un massimo di 20 mila euro ed un Isee inferiore a 15 mila euro.

Il Rem viene erogato in due quote presentando istanza all'Inps entro il mese di giugno.

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di pensionati, lavoratori dipendenti, titolari di reddito di cittadinanza, percettori dei sussidi previsti dagli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 17/3/2020 n. 18 e delle indennità previste dagli artt. 84 e 85 del D.L. 19/5/2020 n. 34 (lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e lavoratori domestici).

Art. 83 – Sorveglianza sanitaria

Per garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, i datori di lavoro non obbligati per legge alla nomina del medico competente possono richiedere all'INAIL che vi provveda.

Art. 85 – Indennità per i lavoratori domestici

Ai lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere al 23/02/2020 contratti di lavoro per massimo 10 ore settimanali, è riconosciuta un'indennità, per aprile e maggio 2020, di € 500/mese.

Art. 93 – Proroga contatti a termine

È possibile rinnovare o prorogare fino al 31/8/2020 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere al 23/2/2020.

Art. 95 – Incentivi INAIL per la riduzione del rischio di contagio

L'INAIL prevede la concessione di contributi alle imprese per l'acquisto di:

- apparecchi e attrezzature per isolamento o distanziamento dei lavoratori;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchi e attrezzature per isolamento o distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumenti per il controllo degli accessi;
- dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.

L'importo massimo dei contributi è pari ad € 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, € 50.000 per quelle da 9 a 50 dipendenti ed € 100.000 per le imprese con oltre 50 dipendenti.

Art. 103 - Emersione del lavoro nero e permessi temporanei per collaboratori familiari e braccianti

Si prevede di far emergere il lavoro nero presente nel Paese con l'immunità del datore, titolare dell'istanza di regolarizzazione dei lavoratori impiegati.

Rimane tuttavia escluso chi negli ultimi cinque anni sia stato condannato, anche in via non definitiva, per i reati di caporalato, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, tratta e sfruttamento della prostituzione, reclutamento di minori o droga.

Qualora venga accertato dall'Ispettorato del Lavoro un precedente impiego in agricoltura o come badante o colf, è previsto il rilascio di permessi di soggiorno temporanei per la ricerca di lavoro della durata di sei mesi a chi ne abbia uno scaduto entro la data del 31 ottobre 2019.

Art. 119 - Ecobonus e sismabonus

Per il rilancio dell'attività edilizia è previsto un superbonus del 110% a valore sui lavori di riqualificazione energetica e antisismica di edifici destinati ad abitazione principale. Gli interventi di riclassificazione energetica potranno beneficiare del superbonus ove l'attestato di prestazione energetica (Ape) riconosca l'aumento di almeno due classi energetiche.

La detrazione del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 sarà riconosciuta per interventi specifici volti all'incremento dell'efficienza energetica degli edifici:

- isolamento termico – cappotto – per una spesa massima di € 60.000;
- sostituzione impianti climatizzazione invernali, per una spesa massima di € 30.000;

e per la riduzione del rischio sismico.

Agli interventi per efficientamento energetico sopra citati, possono essere associati, beneficiando dello stesso credito d'imposta, installazione di impianti solari fotovoltaici (per una spesa massima di € 48.000) e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

In alternativa al recupero in 5 anni del credito d'imposta, il contribuente potrà optare per uno sconto in fattura da parte del fornitore; il fornitore potrà poi recuperarlo sotto forma di credito di imposta (anche cedibile ad altri soggetti, comprese banche ed intermediari finanziari).

Art. 120 – Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro

È riconosciuto un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a massimo € 80.000, per gli interventi, compresi quelli edilizi, necessari per rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento del contagio da COVID-19:

Esempio: rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, acquisto arredi di sicurezza, di apparecchiature di controllo della temperatura.

Il credito d'imposta è cumulabile con altri agevolazioni per le medesime spese.

Artt. 121 e 122 – Cedibilità dei crediti d'imposta

I soggetti che maturano i seguenti crediti d'imposta:

- da lavori di recupero del patrimonio edilizio;
- da lavori di efficientamento energetico degli edifici;
- da adozione di misure antisismiche degli edifici;
- dal recupero o restauro delle facciate di edifici esistenti;
- da installazione di impianti fotovoltaici;
- da installazione di colonnine per ricarica veicoli elettrici;
- da canoni locativi di botteghe e negozi;
- da canoni locativi di altri immobili strumentali ;
- da adeguamento degli ambienti di lavoro;
- da sanificazione degli ambienti di lavoro;

possono optare, invece dell'utilizzo diretto dei crediti d'imposta, per la loro cessione, anche parziale ad altri soggetti, incluse banche e intermediari finanziari.

Art. 124 – Esenzione IVA su cessione di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'epidemia

Le cessioni di questi beni (tra i quali, mascherine, guanti, abbigliamento protettivo, ecc.) sono esenti da IVA, ma con diritto alla detrazione sull'acquisto, fino al 31/12/2020.

Art. 125 – Credito d'imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione

È riconosciuto un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a massimo € 60.000, per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi.

Art. 126 - Rinvio delle tasse di marzo, aprile e maggio

I soggetti per i quali è stato sospeso il versamento di IVA, contributi INPS, premi INAIL e ritenute su redditi di lavoro dipendente, scadenti tra marzo e maggio 2020, possono versare detti oneri entro il 16/9/2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili uguali a partire dal 16/9/2020 senza interessi.

Art. 137 – Proroga termini rivalutazione terreni e partecipazioni

È possibile rivalutare partecipazioni in società non quotate e terreni edificabili o agricoli, posseduti alla data del 1/7/2020, mediante pagamento, in unica soluzione al 30/9/2020 ovvero in 3 rate annuali dal 30/9/2020 con gli interessi del 3% annuo, dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore risultante dalla perizia che il professionista incaricato deve stilare e giurare entro il 30/9/2020.

Art. 149 – Sospensione versamenti di somme da contenziosi tributari

E' prevista la sospensione dei pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento. Per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il 18 maggio 2020, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre.

Art. 154 – Sospensione dell'attività dell'agente della riscossione

Sono sospesi i versamenti dovuti in base a cartelle di pagamento in scadenza tra l'8/3/2020 e il 31/8/2020. I versamenti andranno effettuati entro il 30/9/2020 in unica soluzione, salva la presenza di piani di dilazione.

Art. 157 - Atti e cartelle esattoriali

Vengono rinviate al 1° settembre le notifiche di un elevato numero di cartelle esattoriali.

E' previsto che gli atti di accertamento (la cui notifica viene posticipata fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021) vengano lavorati dagli uffici dell'amministrazione entro la fine del 2020.

Art. 176 - Bonus vacanze

Alle famiglie con indicatore Isee fino a 40.000 euro verrà riconosciuto per il 2020 un credito fino a 500 euro per ogni nucleo familiare per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive.

Art. 177 - Alberghi e stabilimenti balneari: esenzione IMU

E' prevista la cancellazione del pagamento dell'acconto IMU di giugno per gli alberghi e gli stabilimenti balneari, quando proprietario e gestore coincidono. La norma limita anche la quota statale dell'IMU, che gli alberghi pagano come imprese e centri commerciali.

Art. 181 – Sostegno ai pubblici esercizi

Fino al 31 ottobre gli esercenti di pubblico servizio saranno esentati dal pagamento degli spazi aggiuntivi di occupazione di suolo pubblico necessari per il rispetto del distanziamento sociale.

Art. 186 – Credito d'imposta per investimenti pubblicitari

Limitatamente all'anno 2020, imprese e professionisti beneficiano di un credito d'imposta in misura pari al 50% del valore delle spese effettuate in pubblicità, su giornali quotidiani e periodici, emittenti televisive e radiofoniche.

Lo Studio BRC Associati rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.